

**Organo di Revisione dei Conti**

**del Comune di Carcare**

*Verbale n. 2/2021*

**Oggetto:** Parere sul Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 - nuovo aggiornamento.

Il sottoscritto Dott. Gaio Marzio, Revisore dei Conti del Comune di Carcare, nell'esercizio della sua funzione di controllo e di indirizzo, così come previsto dall'art. 239, comma 1 del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, s.m.i.,

VISTO che con la deliberazione n. 47 del 16.3.2021 questo Ente aveva proceduto all'approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 e all'aggiornamento della dotazione organica in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione n. 62 del 25.3.2021 ad oggetto "Piano triennale del fabbisogno del personale anni 2021-2023 - modifica Allegato C e della "Programmazione fabbisogno del personale" della nota aggiornamento DUP 2021-2023";

RICHIAMATA la deliberazione n. 108 del 01/07/2021 ad oggetto "Piano triennale del fabbisogno del personale anni 2021-2023 - Aggiornamento.";

RICHIAMATA la deliberazione n. 144 del 09/09/2021 ad oggetto "Piano triennale del fabbisogno del personale anni 2021-2023 ". Modifica dell'Allegato "D";

PRESO ATTO che, oltre i 4 pensionamenti che erano già stati conteggiati e precisamente:

- ✓ n. 2 "Istruttori direttivi" Cat D5 e D3;
- ✓ n. 2 "Esecutori" Cat B4 e B2;
- ✓ è stato collocato a riposo n.1 "Istruttore direttivo amministrativo-contabile" Cat D5, con verbale di visita medico collegiale del 07/07/2021, il quale è stato dichiarato inabile in modo assoluto e

permanente a qualsiasi proficuo lavoro con decorrenza 27/07/2021;

- ✓ è stato trasferito in mobilità n.1 "Istruttore contabile" Cat. C 3 presso il Comune di Altare con decorrenza 15/11/2021;

CONSIDERATO che in materia di contenimento della spesa di personale l'art. 33 del D.L. 30.4.2019, n. 34 (Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28.6.2019, n. 58, modificato dal c. 853, art. 1, L. 27.12.2019, n. 160 ha introdotto rilevanti modifiche. Il testo introdotto è il seguente:

*' A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità' di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché' un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.....  
I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  
del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento '.*

VERIFICATO, in via preliminare, quanto segue:

1. l'Ente ha approvato nei termini la verifica e la coerenza dei fabbisogni del personale; ciò in data 16.3.2021;
2. ha rispettato l'equilibrio di bilancio, con riferimento al Rendiconto 2020, ultimo rendiconto approvato;

3. non è in deficit o in dissesto;
4. ha intrapreso una graduale riduzione annuale del rapporto spese del personale / totale delle entrate di cui ai titoli I, II e III;

In merito a tale ultimo punto, il sottoscritto ha approfondito il comportamento dell'Ente e, a tal fine, riporta una tabella esplicativa e sintetica:

bilancio di previsione triennale	2018 - 2020	2019 - 2021	2020 - 2022	2021 - 2023	rendiconto	% rapporto come da rendiconto
2018	€ 1.575.287				€ 1.549.980	35,74%
2019	€ 1.531.445	€ 1.552.129			€ 1.507.966	34,33%
2020	€ 1.496.002	€ 1.548.887	€ 1.523.568		€ 1.512.560	33,35%
2021		€ 1.546.201	€ 1.480.391	€ 1.527.693		
2022			€ 1.476.242	€ 1.407.608		
2023				€ 1.401.418		

VERIFICATO, in via preliminare, che l'Ente, con Delibera della Giunta, del 28.1.2021, n. 13, ha dichiarato di non avere esuberanti di personale nel 2021. Di conseguenza, il problema si pone non in termini di sovrannumero di personale, bensì in termini di eccedenza. Con tale accezione si rileva l'impossibilità dell'Ente di rispettare i termini di Legge.

RISCONTRATA l'esistenza di un Orientamento favorevole in relazione alla possibilità di assumere, ex Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, n. 131 del 2020,

RILEVATO che l'art. 33 del D.L. 30.4.2019, n. 34 (Decreto Crescita), come emendato e convertito, all'ultimo periodo prevede l'adozione di un percorso di graduale riduzione della % di incidenza in questione, ma non prevede, in modo esplicito, la possibilità di assumere,

L'ultimo periodo citato recita, come di seguito: *' I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative*

*agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 '*

L'interpretazione che può essere offerta in merito al testo dispositivo riportato può essere duplice:

1 – la possibilità di assumere, se le cessazioni che intervengono nell'anno sono comunque in grado di far rispettare la graduale riduzione (annuale) del rapporto in questione. A tal fine è necessario ricordare che l'oggetto della costante riduzione (annuale) è il rapporto tra costo ed entrate e non solo la riduzione del costo inteso in valore assoluto;

2 – l'impossibilità di assumere in quanto, trattandosi della riduzione del rapporto citato, pur diminuendo il costo inteso come valore assoluto, non è certa e garantita la riduzione dell'indice;

AUSPICANDO un chiarimento in merito alla disciplina indicata o un consolidamento dell'Orientamento offerto dalla Corte dei Conti della Sicilia,

NON è in condizione di rilasciare il parere favorevole alla delibera di aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023.

Il sottoscritto invita l'Ente a seguire l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia e a migliorare i tempi di accertamento e di riscossione dei tributi.

Genova, 13.12.2021



dott. Marzio Gaio